SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 1907

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore COSSIGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 NOVEMBRE 2007

Modifiche e integrazioni alla legge 3 agosto 2007, n. 124, recante sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto

TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)

ONOREVOLI SENATORI. – Le difficoltà che con tutta evidenza risultano essere insorte nell'applicazione della legge di riforma dei Servizi di informazione e sicurezza non sono certo dovute alla incapacità o cattiva volontà dei dirigenti dei nuovi Servizi, ma alle lacune e imperfezioni della legge, che come mi disse un alto funzionario dei Servizi, è scritta tecnicamente molto bene, ma «da avvocati e magistrati che non avevano e non hanno la più pallida idea di che cosa sia la *intelligence,* la *counterintelligence* e in generale i compiti e le funzioni dei Servizi di informazione e di sicurezza».

A tal fine si presenta il seguente disegno di legge che precisa i compiti dei Servizi, attribuendo all'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) l'*intelligence* offensiva sia esterna che interna, ma attribuendo quella difensiva, compreso il controspionaggio, all'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), discostandosi così dal modello puro duale, come quello britannico e statunitense, nei quali ai Servizi esterni, come la CIA e il *Secret Intelligence Service*, è vietata ogni azione interna, che rimane attribuita ai Servizi interni, come la branca *intelligence* del FBI, e a quella del *Security Service*, l'*intelligence* offensiva, e cioè lo spionaggio e i suoi «collegati». Una precisa, netta e chiara definizione di compiti delle due Agenzie è essenziale al corretto funzionamento dei Servizi d'informazione e di sicurezza che in passato hanno utilizzato il loro tempo a farsi la guerra: Servizio affari riservati del Ministero dell'interno e SIFAR del Ministero della difesa, e poi Servizio di Sicurezza del primo ministero e Servizio informazioni difesa (SID) del secondo, e indi Servizio informazioni per la sicurezza democratica SISDE e SISMI, come può testimoniare il sottoscritto che fu Sottosegretario di Stato alla Difesa con la delega di supervisione politico-ordinativa al Servizio informazioni forze armate (SIFAR), il cui nome poi cambiò su richiesta del Ministro, in quello di SID, accorgendosi poi, ma nessuno se ne accorse, che era il nome del Servizio informazioni di sicurezza della così detta «repubblica sociale italiana», Ministro dell'interno (sottoposto a controllo telefonico e personale dal SID, poi SISMI, come accertato dai reparti speciali dell'Arma dei carabinieri che ne riferirono per ordine del Comandante Generale all'interessato quando fu eletto presidente del Senato), e poi Presidente del Consiglio dei ministri. La lettura attenta della legge approvata e che si propone di emendare contiene in sé gravi pericoli in questo senso, pericoli cui non si può assolutamente porre rimedio in sede di approvazione dei regolamenti di attuazione di esecuzione.

Il disegno di legge introduce anche alcuni emendamenti sostitutivi o aggiuntivi in materia specialmente di garanzie funzionali, cercando di munire le agenzie di armi e corazzature più efficenti dei tira elastici o fionde di giovanile memoria di cui dalla legge di riforma sono stati dotati, o dei deboli schermi da cui sarebbero garantiti, e di sottrarli così alle voglie del primo sostituto procuratore della Repubblica «girotondino» o peggio o soltanto voglioso/a di pubblicità. Oltre che sui pubblici ufficiali, sugli incaricati di un pubblico servizio e così via, l'obbligo di opporre il segreto grava anche su qualunque soggetto sia venuto in possesso di notizie o materiali coperti da segreto, anche se per caso o anche fraudolentemente. A chiunque è fatto divieto di rispondere a domande di pubblici ministeri e di giudici su materie coperte da segreto: la norma era già contenuta

nel progetto iniziale, ma il noto rappresentante e *port parole* del «girotondino» procuratore aggiunto della Repubblica di Milano e il suo «compare» nel Copaco e nelle commissioni parlamentari hanno fatto un diavolo della malora per fare togliere questa norma. L'opponibilità del segreto è estesa anche nei confronti della Corte costituzionale, per due terzi fatta di politici e di un terzo di referenti alle proprie associazioni di magistrati, dato che il segreto è opponibile al Parlamento e la Corte è un «finto giudice», in realtà un organo politico di arbitraggio politico-istituzionale in forma giurisdizionale, quale bene lo configurò Carl Schmitt, affermando giustamente che un giudice delle leggi non può sempre che essere un organo politico.

Si è rinunciato, come previsto nei disegni di legge precedenti, opera del presentatore dell'attuale, alla istituzione di una autonoma agenzia per l'intelligence elettronica strategica, come negli Stati Uniti la potentissima *National Security Agency* (NSA) e nel Regno Unito il *Government Communications Headquarters* (GCHQ). I compiti di queste due agenzie sono ormai infatti svolti in Italia con mezzi potenti e tecnologie sofisticate, dal Reparto Informazioni dello Stato Maggiore della Difesa (RIS) che, data la ritardata partenza, non per colpa dei dirigenti e nonostante la quasi completa «rimilitarizzazione» dell'AISE (per la quale oltre alla Polizia di Stato, non sono neanche militari i carabinieri e le guardie di finanza, perché anche corpi di polizia), ha assorbito di fatto molti compiti dell'*ex* SISMI e soprattutto dell'*ex* SID e dell'*ex* SIFAR, specie nel campo della *intelligence* militare e dell'*intelligence* sul campo.

Le garanzie funzionali negli altri Stati non sono necessarie perché la promozione e l'esercizio dell 'azione penale non sono obbligatori (ricordiamo che quando agenti della DGE francese fecero saltare in aria nell'Oceano Pacifico una barca di *Green Peace,* uccidendo due o tre persone, con la motivazione che disturbavano e spiavano esperimenti nucleari, nessuno pensò di metterli sotto processo, così come sotto processo non finirono tre agenti, di cui uno donna, del *Security Service* britannico che, sparando per primi, fecero fuori a Gibilterra, Colonia privilegiata della Corona, due sudditi britannici credendo, o forse anche lo erano, militanti dell'IRA nordirlandese). La promozione e l'esercizio dell'azione penale, anzi, sono ritrattabili, e il pubblico ministero, come in tutta Europa e forse in tutto il mondo, dipende dal potere esecutivo o è, come in Irlanda, dipendente da una autorità autonoma nominata del capo dello Stato, su proposta del Governo approvata dal Parlamento, responsabile però di fronte a questo. Il macchinoso, complicato e inattuabile sistema di garanzie funzionali previsto dalla legge viene sostituito dalla necessità quale condizione di procedibilità dell'azione peneale, di una preventiva autorizzazione del Governo per poter esercitare la stessa per fatti compiuti dagli agenti dei servizi nell'espletamento dei loro compiti e certificati come tali dal Presidente del Consiglio dei ministri che della denegata autorizzazione risponderà quando richiesto sia in sede politica dinanzi al Parlamento, sia in sede penale speciale di fronte alla Corte costituzionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Nomina del direttore generale del Dipartimento per le informazioni per la sicurezza (DIS))

1. La direzione generale del Dipartimento per le informazioni per la sicurezza (DIS) è affidata ad un dirigente di prima fascia o equiparato dell'amministrazione dello Stato anche in quiescienza, la cui nomina e revoca spettano al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR). Per quanto previsto dalla presente legge, il direttore del DIS è il diretto referente del Presidente del Consiglio dei ministri e dell'Autorità delegata, ove istituita, ed è gerarchicamente e funzionalmente sovraordinato al personale del DIS e degli uffici istituiti nell'ambito del medesimo Dipartimento.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il direttore generale del DIS, nomina uno o più vice direttori generali; il direttore generale affida gli altri incarichi nell'ambito del Dipartimento, ad eccezione degli incarichi il cui conferimento spetta al Presidente del Consiglio dei ministri.

3. L'ordinamento e l'organizzazione del DIS e degli uffici istituiti nell'ambito del medesimo Dipartimento sono disciplinati con apposito regolamento.

Art. 2.

(Istituzione e compiti dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna)

1. È istituita l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE).

2. L'AISE ha il compito, in stretta collaborazione con gli altri organi interessati, di ricercare ed elaborare le informazioni riguardanti la sicurezza dell'Italia e di individuare ed ostacolare, fuori dal territorio nazionale, le attività di spionaggio dirette contro gli interessi italiani allo scopo di prevenirne le conseguenze. A tale riguardo esercita le proprie funzioni esclusivamente:

a) per salvaguardare gli interessi della difesa esterna e della sicurezza interna nazionali, con particolare riferimento agli indirizzi di politica estera, di difesa nazionale e di sicurezza interna adottati dal Governo in conformità agli indirizzi formulati dal Parlamento;

b) per salvaguardare gli interessi economici della comunità nazionale;

c) per fornire supporto agli uffici ed organi di polizia, in attività di prevenzione e repressione di reati di particolare gravità e per la difesa della legalità repubblicana.

3. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 2, l'Agenzia provvede all'espletamento dei seguenti compiti:

a) raccolta, coordinamento, analisi, interpretazione, valutazione e diffusione di ogni informazione relativa ad affari strategici e a situazioni estere che riguardino la difesa esterna e la sicurezza interna della Repubblica, nonché gli interessi politici, economici, scientifici e industriali nazionali e la tutela dei cittadini italiani e dei loro beni;

b) individuazione, contrasto e neutralizzazione delle minacce che, sul territorio estero, sono rivolte alla difesa esterna e alla sicurezza interna della Repubblica, nonché agli interessi politici, economici, scientifici e industriali nazionali ed alla sicurezza dei cittadini italiani e di quelli di cui lo Stato si assume la protezione e dei loro beni;

c) svolgimento all'estero di qualunque altra missione venga ad essa affidata dal Governo della Repubblica, nell'ambito dei fini e dei princìpi della presente legge, per la

protezione della difesa esterna e della sicurezza interna della Repubblica, per la tutela e la promozione degli altri interessi nazionali e per la sicurezza dei cittadini italiani e di quelli di cui lo Stato assuma la protezione e dei loro beni.

4. A tal fine l'Agenzia espleta all'estero tutti i conseguenti compiti di informazione ed anche di controinformazione, controsabotaggio, antiterrorismo ed in generale di tutela della sicurezza interna.

Art. 3.

(Forze operative speciali)

1. Per lo svolgimento di missioni operative fuori del territorio nazionale, necessarie per l'espletamento dei suoi compiti e per l'esercizio delle sue funzioni, e che presentino esigenze di supporti o l'utilizzazione di tecniche, metodologie o mezzi di carattere militare o paramilitare, è costituito presso l'AISE, alle sue dipendenze funzionali e per l'impiego diretto da parte di esso, il «Gruppo unità speciali», costituito da personale e mezzi delle forze armate e delle forze di polizia.

2. L'ordinamento del Gruppo di cui al comma 1 è approvato con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. L'organizzazione del Gruppo di cui al comma 1 è stabilita dal Direttore dell'AISE d'intesa con il Capo di Stato maggiore della difesa e con i capi delle forze di polizia che forniscono mezzi e personale, con l'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri competenti.

4. Le regole d'impiego del Gruppo unità speciali sono stabilite dal Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno e con il Ministro della difesa, sentito il CISR.

Art. 4.

(Istituzione e compiti dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna – AISI)

1. È istituita l'Agenzia per le informazioni e la sicurezza interna che ha il compito di ricercare e prevenire, sul territorio nazionale, le attività ispirate, promosse e sostenute da potenze straniere e che costituiscano minaccia alla sicurezza del Paese.

2. Per assolvere i compiti di cui al comma 1, nell'ambito delle direttive impartite dal Governo, l'AISI è incaricata di:

a) centralizzare e gestire tutte le informazioni che si riferiscono alle attività di cui al comma 1 e che ad essa sono tenuti a trasmettere, in tempi rapidi, tutti i Servizi che conconono alla sicurezza del paese;

b) partecipare alla sicurezza dei punti sensibili e dei settori vitali dell'attività nazionale, nonché alla protezione dei segreti di Stato;

c) assicurare i collegamenti necessari con altre agenzie o organi cooperanti.

3. L'AISI provvede all'espletamento dei seguenti compiti:

a) raccolta, coordinamento, analisi, interpretazione, valutazione e diffusione di ogni informazione relativa alla tutela, entro il territorio nazionale, della sicurezza interna della Repubblica e alla protezione degli interessi politici, economici, scientifici e industriali nazionali, ed in generale del benessere della comunità nazionale contro le minacce e le azioni offensive di soggetti esteri, di organizzazioni eversive nazionali, ed in particolare alla difesa dell'ordinamento costituzionale democratico, contro ogni azione volta a mutarlo in forme illegali, o a sovvertirlo con metodi violenti o con attività politiche e finanziarie illegittime o altrimenti pericolose;

b) individuazione, controllo, contrasto e neutralizzazione, entro il territorio nazionale,

delle azioni offensive e delle minacce alla difesa esterna e alla sicurezza interna della Repubblica, all'ordinamento costituzionale democratico e agli altri interessi nazionali, di cui alla lettera *a)*;

c) svolgimento di qualunque altra missione che, entro il territorio nazionale e nell'ambito dei fini e dei princìpi della presente legge, venga ad essa affidata dal Governo per la tutela degli interessi nazionali.

4. Per i fini di cui al presente articolo l'AISI espleta entro il territorio nazionale tutti i compiti di informazione, controinformazione, anti-sovversione, controsabotaggio e antitenorismo e in generale di tutela della sicurezza interna.

Art. 5.

(Attribuzioni particolari dell'AISI)

1. Gli agenti dell'AISI possono procedere alle ispezioni, perquisizioni e sequestri previsti dagli articoli dal 244 al 256 del codice di procedura penale, al solo scopo di trarre da detti atti altra documentazione o altre forme di conoscenza di fatti di interesse dell'Agenzia soltanto con l'autorizzazione del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione o del magistrato o dei magistrati del suo ufficio da questi delegati, su richiesta del Direttore del Servizio ovvero del funzionario o dei funzionari del Servizio da questi delegati, approvata dal Ministro dell'interno o, in sua assenza, dal Ministro o Sottosegretario di Stato delegato, se nominato, dandone immediata comunicazione al Direttore generale.

2. Con le stesse procedure di cui al comma 1, gli agenti dell'Agenzia possono procedere alle intercettazioni o comunicazioni previste dal codice di procedura penale.

3. Quando le operazioni di cui al presente articolo vengano compiute senza la conoscenza degli interessati, chiunque ne sia informato è vincolato dal segreto di Stato.

4. Le informazioni raccolte a norma del presente articolo non sono mai ammissibili né come prove né come fonte di prova nei procedimenti giudiziari.

5. Il Ministro dell'interno riferisce trimestralmente al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica e annualmente al Parlamento, in forma non specifica, ma per categorie e motivazioni, delle operazioni compiute a norma del presente articolo.

Art. 6.

(Servizi operativi di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria)

1. Nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno è istituito un servizio speciale di polizia, di sicurezza e giudiziaria, con il compito di collaborare con l'AISE e con l'AISI, nonché con gli organi della polizia militare, esercitando in via esclusiva, e comunque con funzioni di sovrintendenza e direzione nei confronti di altro organismo preposto, le attribuzioni di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria, in materia di difesa esterna e di tutela della sicurezza interna dello Stato, collegate all'attività informativa, controinformativa, controsovversione, antisabotaggio e antiterrorismo delle Agenzie.

2. Nell'espletamento del suo compito e per l'esercizio delle sue attribuzioni il Servizio speciale di polizia può avvalersi anche di altri uffici di polizia od organi, nonché di singoli agenti e ufficiali di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, anche dirigendone e coordinandone l'attività nel campo specifico.

3. Il personale del servizio è tratto dal personale della carriera di prefettura e dal personale delle forze di polizia.

4. L'ordinamento del Servizio è stabilito con un regolamento, emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri,

con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

5. L'organizzazione del servizio è stabilita dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 7.

(Compiti degli agenti delle Agenzie)

1. Gli agenti delle Agenzie possono richiedere informazioni a qualunque persona e invitarla a produrre documenti o altre cose in suo possesso di cui, con il consenso dell'interessato, possono ottenere la consegna o trarre copia.

2. Gli agenti delle Agenzie, a norma della normativa vigente in materia di pubblica sicurezza, possono invitare a comparire davanti a essi qualunque persona ritengano utile ai fini di una inchiesta e possono disporre l'accompagnamento in caso di mancata comparizione a mezzo della forza pubblica o dei propri agenti muniti della qualifica di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza

3. Gli atti compiuti da agenti dell'AISE o da loro collaboratori in relazione ad obiettivi esteri, ancorché in territorio nazionale, nell'espletamento di propri compiti con operazioni disposte ed autorizzate dalle autorità governative competenti, non sono comunque punibili, qualora possano costituire reato, se non a richiesta del Governo. La richiesta è condizione per lo svolgimento delle indagini preliminari.

Art. 8.

(Unità speciale)

1. Nell'ambito del Ministero della difesa, dell'Esercito italiano, della Marina militare i compiti e le funzioni di controspionaggio, controterrorismo e antisabotaggio sono svolti e sono esercitate con gli stessi poteri e le

stesse facoltà dell'AISI e in stretta collaborazione con essa da una unità speciale del Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa.

2. Nell'ambito dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza i compiti e le funzioni di cui al comma precedente sono svolti con gli stessi poteri e facoltà dell'AISI e in stretta collaborazione con essa da unità degli stessi Corpi.

3. Le unità di cui ai commi due e tre sono costituite dai ministri competenti d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 9.

(Copertura da segreto di nomi e documenti degli agenti)

1. Sono coperti da segreto l'organizzazione, i nomi degli agenti dei servizi di informazione e di sicurezza, i documenti in possesso di essi, le loro sedi e le altre infrastrutture, la cui indicazione non appaia in documenti ufficiali o siano di pubblica notorietà.

Art. 10.

(Atti posti in essere nello svolgimento dei compiti istituzionali)

1. Non si può procedere senza l'autorizzazione del Ministro della giustizia adottata di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri, contro agenti della DIS e delle Agenzie per fatti previsti dalla legge come reati posti in essere nell'espletamento dei propri compiti, e che il Presidente del Consiglio dei ministri attesti avere questo carattere.

Art. 11.

(Intercettazioni e localizzazioni di comunicazioni)

1. Senza l'autorizzazione del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma, che a tal fine chiede l'avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, è vietato all'autorità giudiziaria e alla polizia giudiziaria e di sicurezza procedere all'intercettazione o localizzazione di comunicazioni ambientali o postali o telegrafiche o elettroniche: via radio, telefonica o via *fax* o via *email* o sequestro o presa di conoscenza di ogni dato relativo, o l'adozione di misure di osservazione in relazione a organi o agenti dei Servizi di informazione e di sicurezza.

2. Quando dietro l'autorizzazione di cui al comma precedente si sia proceduto alla adozione delle misure di cui allo stesso comma, i loro risultati debbono essere sottoposti alla Presidenza del Consiglio dei ministri che può apporvi il segreto di Stato.

3. I giudici, i pubblici ministeri, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza che violino le disposizioni della presente legge sono puniti con le pene previste per il procacciamento e la divulgazione di notizie coperte da segreto politico-militare.

Art. 12.

(Contingente speciale del personale)

1. Con apposito regolamento è determinato il contingente speciale del personale addetto al DIS e ai Servizi di informazione per la sicurezza, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il regolamento disciplina altresì, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge e nel rispetto dei criteri di cui alla presente legge, l'ordinamento e il reclutamento del personale garantendone l'uni-

tarietà della gestione, il relativo trattamento economico e previdenziale, nonché il regime di pubblicità del regolamento stesso.

2. Il regolamento determina, in particolare:

a) l'istituzione di un ruolo unico del personale dei servizi di informazione per la sicurezza e del DIS, prevedendo le distinzioni per le funzioni amministrative, operative e tecniche;

b) la definizione di adeguate modalità concorsuali e selettive, aperte anche a cittadini esterni alla pubblica amministrazione, per la scelta del personale;

c) l'individuazione di una quota di personale chiamato a svolgere funzioni di diretta collaborazione con il direttore del DIS e con i direttori dei Servizi di informazione per la sicurezza, la cui permanenza presso i rispettivi organismi è legata alla permanenza in carica dei medesimi direttori;

e) i criteri per l'assunzione diretta;

h) i criteri per la progressione di carriera;

l) i casi di conferimento di incarichi ad esperti esterni, nei limiti e in relazione a particolari profili professionali, competenze o specializzazioni;

m) i criteri e le modalità relativi al trattamento giuridico ed economico del personale che rientra nell'amministrazione di provenienza al fine del riconoscimento delle professionalità acquisite e degli avanzamenti di carriera conseguiti.

3. Per il reclutamento del personale addetto al DIS e ai servizi di informazione per la sicurezza non si applicano le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni, e all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n.56, e successive modificazioni.

4. Le assunzioni effettuate in violazione dei divieti previsti dalla presente legge o dal regolamento sono nulle, ferma restando la responsabilità personale, patrimoniale e disciplinare di chi le ha disposte.

5. Il regolamento definisce la consistenza numerica, le condizioni e le modalità del passaggio del personale della Segreteria generale del CESIS, del SISMI e del SISDE nel ruolo di cui al comma 2, lettera *a)*.

6. Il regolamento definisce, nei limiti delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, il trattamento economico onnicomprensivo del personale appartenente al DIS, all'AISE e all'AISI, costituito dallo stipendio, dall'indennità integrativa speciale, dagli assegni familiari e da una indennità di funzione, da attribuire in relazione al grado, alla qualifica e al profilo rivestiti e alle funzioni svolte.

7. È vietato qualsiasi trattamento economico accessorio diverso da quelli previsti dal regolamento. In caso di rientro nell'amministrazione di appartenenza o di trasferimento presso altra pubblica amministrazione, è escluso il mantenimento del trattamento economico principale e accessorio maturato alle dipendenze dei servizi di informazione per la sicurezza, fatte salve le misure eventualmente disposte ai sensi della lettera *m)* del comma 2.

8. Il regolamento disciplina i casi di cessazione dei rapporti di dipendenza, di ruolo o non di ruolo.

9. Il regolamento stabilisce le incompatibilità preclusive del rapporto con il DIS e con i Servizi di informazione per la sicurezza, in relazione a determinate condizioni personali, a incarichi ricoperti e ad attività svolte, prevedendo specifici obblighi di dichiarazione e, in caso di violazione, le conseguenti sanzioni.

10. Non possono svolgere attività, in qualsiasi forma, alle dipendenze del Sistema di informazione per la sicurezza persone che, per comportamenti o azioni eversive nei confronti delle istituzioni democratiche, non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione.

11. In nessun caso il DIS e i Servizi di informazione per la sicurezza possono, nemmeno saltuariamente, avere alle loro dipen-

denze organiche membri del Parlamento europeo, del Parlamento o del Governo nazionali, consiglieri regionali, provinciali, comunali o membri delle rispettive giunte, dipendenti degli organi costituzionali, magistrati, ministri di confessioni religiose e giornalisti professionisti.

12. Tutto il personale che presta comunque la propria opera alle dipendenze o a favore del DIS o dei servizi di informazione per la sicurezza è tenuto, anche dopo la cessazione di tale attività, al rispetto del segreto su tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni.

Art. 13.

(Esclusione della qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza)

1. Il personale di cui all'articolo 12 non riveste la qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria né, salvo quanto previsto al comma 2, quella di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza. Tali qualità sono sospese durante il periodo di appartenenza al contingente speciale di cui all'articolo 12 per coloro che le rivestono in base agli ordinamenti dell'amministrazione di provenienza.

2. In relazione allo svolgimento di attività strettamente necessarie a una specifica operazione dei Servizi di informazione per la sicurezza o volte alla tutela delle strutture e del personale del DIS o dei Servizi di informazione per la sicurezza, la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza, con funzioni di polizia di prevenzione, può essere attribuita a taluno dei soggetti appartenenti al contingente speciale di cui all'articolo 13, e revocata, dal Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dell'interno su proposta del direttore generale del DIS.

3. Nei casi di urgenza, la proposta del direttore generale del DIS può essere formulata anche in forma orale e seguita entro ventiquattro ore dalla comunicazione scritta.

4. In deroga alle ordinarie disposizioni, il personale di cui all'articolo 13 ha l'obbligo di denunciare fatti costituenti reato ai rispettivi direttori i quali, senza ritardo, informano il Presidente del Consiglio dei ministri, o l'Autorità delegata, ove istituita.

5. I direttori dei Servizi di informazione per la sicurezza e il Direttore del DIS hanno l'obbligo di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativamente a fatti configurabili come reati, di cui sia stata acquisita conoscenza nell'ambito delle strutture che da essi rispettivamente dipendono.

6. L'adempimento dell'obbligo di cui al comma 5 può essere ritardato, su autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, quando ciò sia strettamente necessario al perseguimento delle finalità istituzionali del Sistema di informazione per la sicurezza.

Art. 14.

(Identità di copertura)

1. Il direttore generale del DIS, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o all'autorità delegata, ove istituita, può autorizzare, su proposta dei direttori dell'AISE e dell'AISI, l'uso, da parte degli addetti ai Servizi di informazione per la sicurezza, di documenti di identificazione contenenti indicazioni di qualità personali diverse da quelle reali. Con la medesima procedura può essere disposta o autorizzata l'utilizzazione temporanea di documenti e certificati di copertura.

2. I documenti indicati al comma 1 non possono attestare le qualità di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza.

3. Con apposito regolamento sono definite le modalità di rilascio e conservazione nonché la durata della validità dei documenti e dei certificati di cui al comma 1. Presso il DIS è tenuto un registro riservato attestante i tempi e le procedure seguite per il rilascio dei documenti e dei certificati di cui al comma 1. Al termine dell'operazione, il documento o il certificato è conservato in apposito archivio istituito presso il DIS.

Art. 15.

(Trattamento delle notizie personali)

1. La raccolta e il trattamento delle notizie e delle informazioni sono finalizzati esclusivamente al perseguimento degli scopi istituzionali del Sistema di informazione per la sicurezza.

2. Il DIS e i direttori dei Servizi di informazione per la sicurezza garantiscono il rispetto di quanto disposto dal comma 1.

3. Il personale addetto al Sistema di informazione per la sicurezza che in qualunque forma istituisca o utilizzi schedari informativi in violazione di quanto previsto al comma 1 è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da tre a dieci anni.

4. Il DIS, l'AISE e l'AISI non possono istituire archivi al di fuori di quelli la cui esistenza è stata ufficialmente comunicata al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Art. 16.

(Tutela del personale nel corso di procedimenti giudiziari)

1. Quando, nel corso di un procedimento giudiziario, devono essere assunte le dichiarazioni di un addetto ai servizi di informazione per la sicurezza o al DIS, l'autorità

giudiziaria procedente adotta ogni possibile tutela della persona che deve essere esaminata.

2. In particolare, nel corso del procedimento penale, l'autorità giudiziaria dispone la partecipazione a distanza della persona di cui al comma 1 con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni previste all'articolo 146-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. La partecipazione a distanza è disposta a condizione che siano disponibili strumenti tecnici idonei a consentire il collegamento audiovisivo e che la presenza della persona non sia necessaria.

3. In ogni caso si applicano, ove ne ricorrano le condizioni, gli articoli 128 del codice di procedura civile e 472 e 473 del codice di procedura penale.

4. Nel corso delle indagini, il pubblico ministero adotta comunque adeguate cautele a tutela della persona che deve essere esaminata o deve partecipare ad un atto di indagine.

5. In particolare, il pubblico ministero provvede sempre con decreto succintamente motivato a disporre il mantenimento del segreto sugli atti ai quali partecipano addetti ai servizi di informazione per la sicurezza o al DIS fino alla chiusura delle indagini preliminari, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 329, comma 3, del codice di procedura penale, salvo che il mantenimento del segreto non sia di impedimento assoluto alla prosecuzione delle indagini ovvero sussista altra rilevante necessità della pubblicità degli atti.

6. Nel corso delle indagini il pubblico ministero provvede, altresì, alla custodia degli atti di cui al presente articolo con modalità idonee a tutelarne la segretezza.

Art. 17.

(Tutela del segreto di Stato)

1. L'articolo 202 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 202. – *(Segreto di Stato). – 1.* I pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti coperti dal segreto di Stato.

2. Se il testimone oppone un segreto di Stato, l'autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell'eventuale conferma, sospendendo ogni iniziativa volta ad acquisire la notizia oggetto del segreto.

3. Qualora il segreto sia confermato e per la definizione del processo risulti essenziale la conoscenza di quanto coperto dal segreto di Stato, il giudice dichiara non doversi procedere per l'esistenza del segreto di Stato.

4. Se entro trenta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non dà conferma del segreto, l'autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l'ulteriore corso del procedimento.

5. L'opposizione del segreto di Stato, confermata con atto motivato dal Presidente del Consiglio dei ministri, inibisce all'autorità giudiziaria l'acquisizione e l'utilizzazione, anche indiretta, delle notizie coperte dal segreto.

6. Non è, in ogni caso, precluso all'autorità giudiziaria di procedere in base a elementi autonomi e indipendenti dagli atti, documenti e cose coperti dal segreto. Qualora il conflitto sia risolto nel senso della sussistenza del segreto di Stato, l'autorità giudiziaria non può né acquisire né utilizzare, direttamente o indirettamente, atti o documenti sui quali è stato opposto il segreto di Stato».

2. All'articolo 204, comma 1, primo periodo, del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché

i delitti previsti dagli articoli 285, 416-*bis*, 416-*ter* e 422 del codice penale».

Art. 18.

(Divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato)

1. Ai pubblici ufficiali, ai pubblici impiegati, agli incaricati di pubblico servizio e a qualunque soggetto che pur non appartenendo alle categorie di cui sopra sia venuto in possesso di notizie o materiali coperti di segreto è fatto divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato. Essi debbono rifiutare di rispondere a domande formulate anche dall'autorità giudiziaria e ove lo facciano ne rispondono anche penalmente.

2. Nel processo penale, in ogni stato e grado del procedimento, salvo quanto disposto dall'articolo 202 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 17 della presente legge, se è stato opposto il segreto di Stato, l'autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri, nella sua qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, per le eventuali deliberazioni di sua competenza.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri è tenuto a dare comunicazione di ogni caso di conferma dell'opposizione del segreto di Stato ai sensi del presente articolo al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30, indicandone le ragioni essenziali. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, se ritiene infondata l'opposizione del segreto di Stato, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni.

Art. 19.

(Classifiche di segretezza)

1. Le classifiche di segretezza sono attribuite per circoscrivere la conoscenza di in-

formazioni, documenti, atti, attività o cose ai soli soggetti che abbiano necessità di accedervi e siano a ciò abilitati in ragione delle proprie funzioni istituzionali.

2. La classifica di segretezza è apposta, e può essere elevata, dall'autorità che forma il documento, l'atto o acquisisce per prima la notizia, ovvero è responsabile della cosa, o acquisisce dall'estero documenti, atti, notizie o cose.

3. Le classifiche attribuibili sono: segretissimo, segreto, riservatissimo, riservato. Le classifiche sono attribuite sulla base dei criteri ordinariamente seguiti nelle relazioni internazionali.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri verifica il rispetto delle norme in materia di classifiche di segretezza. Con apposito regolamento sono detenninati l'ambito dei singoli livelli di segretezza, i soggetti cui è conferito il potere di classifica e gli uffici che, nell'ambito della pubblica amministrazione, sono collegati all'esercizio delle funzioni di infonrmazione per la sicurezza della Repubblica, nonché i criteri per l'individuazione delle materie oggetto di classifica e i modi di accesso nei luoghi militari o in quelli definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica.

5. Qualora l'autorità giudiziaria ordini l'esibizione di documenti classificati per i quali non sia opposto il segreto di Stato, gli atti sono consegnati all'autorità giudiziaria richiedente, che ne cura la conservazione con modalità che ne tutelino la riservatezza, garantendo il diritto delle parti nel procedimento a prenderne visione senza estrarne copia.

6. Chiunque illegittimamente distrugge documenti del DIS o dei servizi di informazione per la sicurezza, in ogni stadio della declassificazione, nonché quelli privi di ogni vincolo per decorso dei termini, è punito con la reclusione da uno a cinque armi.

Art. 20.

(Norme di contabilità e disposizioni finanziarie)

1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituita un'apposita unità previsionale di base per le spese del Sistema di informazione per la sicurezza.

2. All'inizio dell'esercizio finanziario, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CISR, sentiti i responsabili del DIS, dell'AISE e dell'AISI, ripartisce tra tali organismi lo stanziamento di cui al comma 1 e stabilisce, altresì, le somme da destinare ai fondi ordinari e a quelli riservati. Di tale ripartizione e delle sue variazioni in corso d'anno, adottate con la stessa procedura, è data comunicazione al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

3. Il regolamento di contabilità del DIS e dei servizi di informazione per la sicurezza è approvato, sentito il Presidente della Corte dei conti, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei princìpi fondamentali da esse stabiliti, nonché delle seguenti disposizioni:

a) il bilancio preventivo, nel quale sono distintamente indicati i fondi per le spese riservate, e il bilancio consuntivo delle spese ordinarie sono unici per DIS, AISE e AISI e sono predisposti su proposta dei responsabili delle strutture stesse, per la parte di rispettiva competenza;

b) il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo di cui alla lettera *a)* sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CISR;

c) il bilancio consuntivo è inviato per il controllo della legittimità e regolarità della gestione, insieme con la relazione annuale dell'organo di controllo interno, ad un ufficio della Corte dei conti, distaccato presso il DIS;

d) gli atti di gestione delle spese ordinarie sono assoggettati al controllo preventivo di un ufficio distaccato presso il DIS, facente capo all'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei ministri;

e) i componenti degli uffici distaccati della Corte dei conti e dell'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui alle lettere *c)* e *d)*, singolarmente designati, rispettivamente, dal Presidente della Corte dei conti e dal Presidente del Consiglio dei ministri, sono tenuti al rispetto del segreto;

f) gli atti di gestione delle spese riservate sono adottati esclusivamente dai responsabili del DIS e dei servizi di informazione per la sicurezza, che presentano uno specifico rendiconto trimestrale e una relazione finale annuale al Presidente del Consiglio dei ministri;

g) il consuntivo della gestione finanziaria delle spese ordinarie è trasmesso, insieme con la relazione della Corte dei conti, al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, al quale è presentata, altresì, nella relazione semestrale un'informativa sulle singole linee essenziali della gestione finanziaria delle spese riservate; la documentazione delle spese riservate, senza indicazioni nominative, è conservata negli archivi storici.

4. Un apposito regolamento definisce le procedure per la stipula di contratti di appalti di lavori e forniture di beni e servizi, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fomiture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dal comma 5 del presente articolo. Sono altresì individuati i lavori, le forniture e i servizi che, per tipologie o per importi di valore, possono essere effettuati in economia o a trattativa privata.

5. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 21.

(Disposizioni finali e abrogative)

1. Sono abrogate tutte le norme della legge 3 agosto 2007, n. 124, e di ogni altra legge sostituite e comunque incompatibili con la presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

€ 2,00